



DECISIONE A CONTRARRE DEL DIRETTORE GENERALE n° 38 del 01.10.2026.

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI MONTELABBATE - CIG (BB71A57F71) – MODIFICA DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023

PREMESSO CHE

- Aspes S.p.A. società in house a capitale interamente pubblico ha il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in favore di 18 Comuni Soci;
- In data 05.05.2026, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, ASPES S.p.A. ha affidato all'O.E. SIGNORETTI CLAUDIO AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO il servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico per il Comune di Montelabbate per il periodo 05.05.2026 al 04.12.2026 per un importo complessivo di € 38.000,00 IVA di legge esclusa di cui € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il Comune di Montelabbate, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1377 del 01/09/2026, ha approvato l'assegnazione ad Aspes S.p.A. dei servizi aggiuntivi relativi alla gestione del verde urbano, corrispondente a mq 171.084,74, come risultante dalla documentazione predisposta dal Settore Tecnico comunale;
- L'art. 120, co. 1, lett. b), e co. 2, D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”* e in tal caso, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale;
- Nel corso dell'esecuzione del contratto è sopravvenuta la necessità di un servizio supplementare, non previsto nell'appalto iniziale, per un importo complessivo pari a € 14.542,20 e che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici o economici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- L'art. 120, co. 2, D.Lgs. 36/2023 ammette la modifica del contratto nel caso di cui al co. 1, lett. b), del medesimo articolo solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, pari ad € 38.000,00;
- Pertanto, il costo per il servizio supplementare rientra nelle modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, determinando un aumento del valore del contratto quantificato in complessivi € 52.542,20, oltre a IVA di legge.

TUTTO CIO PREMESSO DETERMINA

1. di approvare integralmente la premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la modifica del contratto di affidamento del servizio di manutenzione dei parchi e del verde pubblico del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con l'Operatore Economico Signoretti Claudio Agricoltura e Giardinaggio con sede in Strada San



Giovanni In Marignano n.71, Tavullia (PU) P.IVA 02329580415, C.F. SGNCLD86C17C357W per l'esecuzione delle prestazioni supplementari non previste nell'appalto iniziale;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che la modifica contrattuale non eccede il limite del 50% del valore del contratto originario, atteso che l'importo delle prestazioni supplementari, pari a € 14.542,20, risulta inferiore al limite massimo consentito (€ 19.000,00). L'importo delle prestazioni supplementari è determinato sulla base della superficie complessiva richiesta (171.084,74 mq) per l'importo unitario di € 0,085/mq;
4. di attestare che, a seguito della modifica contrattuale, il valore complessivo del contratto risulta pari a € 52.542,20 oltre IVA di legge, mantenendo la piena conformità ai presupposti, ai limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;
5. di provvedere agli adempimenti previsti in materia di esecuzione contrattuale, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni;
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, che il Direttore Generale non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001).

Pesaro, 01.10.2026

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)